



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

E, p.c. Gabinetto del Ministero
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Capo del Dipartimento mobilità sostenibile
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

DIV. 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

Oggetto: Legge n. 156 del 2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
n. 121 del 2021:
a) modifiche alla disciplina dell'articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB;
- b) modifiche alla disciplina dell'articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t;
 - c) modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida;
 - d) modifiche alla disciplina dell'articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A;
 - e) modifiche alla disciplina dell'articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB

In data 9 novembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 267 la legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"*.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della citata legge n. 156 del 2021, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: quindi il 10 novembre 2021.

Ai fini di ciò che concerne la disciplina amministrativa dei conducenti si espone quanto segue.

a) Modifiche alla disciplina dell'articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, lett. d), del DL n.121 del 2021 aveva modificato l'articolo 116, comma 9, del CdS prevedendo che, ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB fosse necessario anche *"l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso"*.

In sede di conversione, tale previsione è stata integrata disponendo che il corso può essere frequentato *"anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123"*.

Pertanto, a decorrere dal 10 novembre 2021, ai fini della domanda di conseguimento di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB potrà essere utilmente esibita un'attestazione di frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso erogato da un'autoscuola.

Per completezza espositiva si rappresenta che con decreto del Ministro della Salute sarà dettata la disciplina delle modalità con cui i medesimi corsi potranno essere eventualmente erogati anche da altri istituti dedicati all'educazione stradale.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

b) Modifiche alla disciplina dell'articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati su veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t

L'articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021, come convertito, ha modificato l'articolo 117, comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t fermo restando il limite, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza massima pari a 70 kW.

A decorrere dal 10 novembre 2021 tale limite *"non si applica se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore."*

c) Modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida

L'art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato:

- il comma 11 dell'articolo 121 CdS che, conseguentemente, così dispone: *"11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, **per non più di due volte**, la prova pratica di guida."* (cfr. lett. d-ter);
- il comma 6 dell'articolo 122 CdS che, conseguentemente, così dispone: *"6. L'autorizzazione è valida **per dodici mesi**."* (cfr. lett. d-quater) n. 3).

Tanto premesso si chiarisce che le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a decorrere dal 10 novembre 2021 avranno validità pari a dodici mesi: entro tale termine sarà consentito al candidato al conseguimento di una patente di guida sostenere complessivamente al massimo tre volte la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica di guida).

Le predette disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate, a decorrere dalla medesima data, a conducenti sottoposti ad esame di revisione.

Restano applicabili le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24583 del 30 luglio 2019 recante istruzioni in materia di riporto dell'esame di teoria con l'avvertenza che, a decorrere dal 10 novembre 2021:

- per i fogli rosa rilasciati prima della predetta data (in vigenza, quindi, delle precedenti disposizioni), il riporto dell'esame di teoria genererà un foglio rosa della validità di dodici mesi, che darà titolo a sostenere complessivamente tre prove pratiche di guida;
- per i fogli rosa rilasciati dopo la predetta data (e quindi in vigenza delle nuove disposizioni) il riferimento alle due prove pratiche di guida esperibili nel termine semestrale di cui all'articolo 122, comma 6, dovrà essere interpretato come riferimento a tre prove pratiche di guida esperibili entro il nuovo termine di dodici mesi.

Ferma restando l'applicazione di tale disciplina, ed il riconoscimento dei conseguenti diritti in favore del candidato al conseguimento di una patente di guida, si rappresenta ulteriormente che fino



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

all'adeguamento delle procedure informatiche che gestiscono la durata del foglio rosa ed il numero delle prove di guida esperibili, nulla sarà formalmente innovato nella modulistica da presentarsi e/o emessa.

Tuttavia, come è evidentemente, ovunque si leggerà che la validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ha la durata di "6 mesi", dovrà intendersi "12 mesi": le procedure informatiche del CED provvederanno in ogni caso ad archiviare il dato relativo alla validità del foglio rosa in modo coerente con le nuove disposizioni.

Con successiva circolare saranno dettate le opportune istruzioni per la compilazione del campo relativo alla terza prova pratica di guida, attualmente non presente nel modello TT2112.

d) modifiche alla disciplina dell'articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A

L'art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha ulteriormente modificato i commi 3 ed 8 dell'articolo 122 CdS ed ha soppresso il comma 5 (cfr. lettera d-quater rispettivamente n. 1), n. 4) e n. 2)).

Ai fini di quel che qui rileva, per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 10 novembre 2021 gli *"aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore"* non è più prescritto di esercitarsi alla guida *"in luoghi poco frequentati"*.

e) modifiche alla disciplina dell'articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB

Infine, l'articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato l'articolo 126-bis, comma 3, CdS prevedendo che: *"Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile"*.

In merito, dunque, si rammenta che:

il Portale dell'Automobilista è accessibile al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it> ;

- dal 1 ottobre 2021 l'accesso con le credenziali è riservato esclusivamente agli utenti minorenni, agli operatori professionali ed alle imprese. Per tutti gli altri utenti, stante gli obblighi previsti dal D.L. 76/2020 "Semplificazione e innovazione digitale" (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) l'accesso all'area riservata è possibile solo tramite SPID;
- è possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida una volta effettuata la registrazione sul Portale dell'Automobilista;
- a seguito della registrazione e/o dell'accesso si visualizza la "home page" dell'utente che, tra l'altro, espone il saldo punti;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- per i cittadini iscritti al Portale dell'Automobilista è possibile scaricare in formato pdf l'attestazione del saldo punti della patente con il dettaglio dell'ultima decurtazione punti. La funzione è accessibile nell'area riservata del cittadino: Verifica Punti Patente -> Scarica Attestato Saldo Punti.

Per effetto della disposizione in commento, questa Direzione generale non procederà ad alcuna altra forma di comunicazione dell'avvenuta decurtazione di punteggio.

* * *

E' soppressa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare.

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI